

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo);

Considerato che ai sensi dell'art. 6 della su richiamata legge regionale, con deliberazione n. 910 del 26/05/2003 sono state approvate le modalità di gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale e i criteri minimi di uniformità per la gestione dei registri provinciali e comunali delle stesse associazioni;

Preso atto che la gestione dei registri ha evidenziato in questi anni la necessità di rendere alcune modalità più chiare e articolate dal punto di vista interpretativo, nonché la necessità di ridefinirne altre al fine di consentire procedure più omogenee e rispondenti ai principi normativi e alle realtà associative;

Ritenuto pertanto necessario modificare la propria deliberazione n. 910/2003 nella parte relativa all'allegato, parte integrante della stessa, avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione"

Ritenuto necessario, per uniformità e chiarezza, riportare in allegato alla presente deliberazione, come parte integrante, il testo integrale del documento avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione", così come modificato con la presente deliberazione;

Sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3/1999;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, Anna Maria Dapporto;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione n. 910/2003 nella parte relativa all'allegato, parte integrante della stessa, avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione";
2. di riportare, per uniformità e chiarezza, come allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il testo integrale del documento avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione", così come modificato con la presente deliberazione;
3. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

**REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:
MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE.
REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI MINIMI DI UNIFORMITA' DELLE
PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE**

1. Premessa e definizioni

La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10".

Tale legge definisce:

1. relativamente al registro regionale delle associazioni di promozione sociale i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione;
2. relativamente ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e, se istituiti, dei registri comunali delle associazioni di promozione sociale i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché Province e Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.

Il registro regionale e i registri provinciali sono stati istituiti dall'art. 4, comma 1 della legge ed hanno sostituito rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali dell'associazionismo di cui all'abrogata L.R. n. 10/1995.

L'art. 5, comma 1 della legge prevede per i Comuni la possibilità di prevedere l'istituzione dei registri comunali.

2. Soggetti iscrivibili

I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione sociale, dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc., che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma

2 della legge⁽¹⁾).

Sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002, che devono sussistere sia formalmente che effettivamente. Più precisamente:

- **forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002.

Ai fini dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve riportare la data certa⁽²⁾ di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la semplice forma scritta. Ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne, in quanto la funzione propria della forma (per la validità, per la prova, per la pubblicità, ecc.) non trova in questo caso un'obbligatorietà in alcuna disposizione di legge⁽³⁾. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro 15 giorni dalla sua formalizzazione.

La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

- **fini dell'associazione:** perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002.

Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di

⁽¹⁾ Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati e le associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es. mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento de fine di p.s., associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

⁽²⁾ La "data certa" del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del Registro).

⁽³⁾ Si veda anche parere dell'Agenzia nazionale per le Onlus del 10/12/2007, prot. n. 245 – III/2.1.

utilità sociale.

- **attività dell'associazione:** il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

L'attività deve essere svolta in modo continuativo⁽⁴⁾, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

- **statuto:** deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'articolo 3 della L.R. n. 34/2002. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con

⁽⁴⁾ Non sono quindi iscrivibili i comitati.

esclusione di meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo⁽⁵⁾.

Il numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea).

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all'assemblea l'esercizio effettivo delle competenze specifiche, anche in riguardo ai poteri esercitabili nei confronti dell'organo direttivo.

Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

Per quanto riguarda la democraticità dell'ordinamento interno va precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. n. 34/2002 è consentita esclusivamente per le associazioni aventi rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della stessa legge regionale.

La "democraticità dell'ordinamento interno" può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute.

In ragione di tale fonte normativa vanno richiamati principalmente, in sintesi non esaustiva, i seguenti elementi caratterizzanti un ordinamento democratico:

- remissione alla base associativa delle determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'associazione: elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione (da

⁽⁵⁾ Valgono comunque le norme previste in materia dal codice civile.

deliberarsi con il voto favorevole dei 3/4 dei soci⁽⁶⁾,
etc.;

- applicazione del principio maggioritario;
- parità di diritti e doveri tra i soci;
- assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti;
- riconoscimento alla base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee.

3. Registro regionale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione

La tenuta e la gestione del Registro regionale è demandata al Servizio regionale competente in materia di associazionismo di promozione sociale.

Al registro regionale sono iscrivibili le associazioni di cui al precedente punto 2 ("soggetti iscrivibili"), formalmente costituite, effettivamente operanti da almeno un anno ed aventi rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2002.

Per quanto riguarda le associazioni a rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) della L.R. n. 34/2002, va specificato che è stata posta la condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a far sì che un'associazione assuma di fatto "rilevanza regionale".

La ratio della legge sarebbe infatti vanificata se l'articolazione locale, risultasse in realtà solo una longa manus, un ufficio, una segreteria, un referente locale della "associazione madre".

L'articolazione locale per rispondere al principio di legge dovrà dunque consistere in vera e propria struttura associativa: avere un'assemblea ed un consiglio direttivo idonei a rappresentare al tempo stesso sia le esigenze territoriali peculiari di quella provincia, sia la volontà

⁽⁶⁾ Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei ¾ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l'aver accertato per tre convocazioni assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all'art. 2369 del codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei ¾ o di una maggioranza qualificata.

dell'intera associazione, di cui l'articolazione locale rimane parte.

Non può pertanto rispondere al dettato normativo un'articolazione locale con un numero evidentemente esiguo di soci, anche in considerazione che le associazioni a rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto importanti, diffusi e compositi.

3a) Registro regionale: iscrizione

La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello Allegato 1 ed in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente, è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale. Terzo settore. Servizio civile - V.le A. Moro 21 - 40127 Bologna.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con

cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna. Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia tra l'altro:

3a) la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge;

3b) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3c) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3d) almeno un anno di attività effettiva.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

La Regione individua il responsabile del procedimento con atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale.

Ai fini dell'iscrizione la Regione verifica il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente competente.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati

all'associazione richiedente alla Provincia e al Comune ove l'associazione ha sede, e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3b) Registro regionale: cancellazione

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente e comunicato all'associazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;⁽⁷⁾
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3c) Registro regionale: revisione

Il Registro regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006.

A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo il modello che verrà all'uopo disposto dal Servizio regionale competente.

⁽⁷⁾ Ciò a seguito dell'attività di controllo (art. 17), di revisione dei Registri o di qualunque altra circostanza.

4. Registri provinciali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, cancellazione revisione

Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili")⁽⁸⁾, formalmente costituite, svolgenti attività effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, con sede legale ed operanti nel territorio provinciale.

La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza delle singole Province.

4a) Registri provinciali: iscrizione

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine le Province possono prescindere dal parere.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalle Province in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

⁽⁸⁾ Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul registro regionale o nazionale di cui alla legge 383/00, deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dalla presente direttiva.

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Provincia (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva;

4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui all'Allegato 1.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

4b) Registri provinciali: cancellazione

La cancellazione dal Registro provinciale è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione alla Regione, all'associazione interessata ed al Comune ove essa ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

4c) Registri provinciali: revisione

Il Registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.

5. Registri comunali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione la revisione

Ai sensi e per gli effetti di all'art. 5 della legge, ciascun Comune può prevedere l'istituzione del Registro comunale su cui provvederà ad iscrivere le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"):

- d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione e alle Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le informazioni utili a tal fine.
- su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti registri hanno sede nel territorio comunale.

I registri comunali sono tenuti e gestiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

5a) Registri comunali: iscrizione

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e inviata al Comune sede legale dell'associazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate al Comune (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui all'Allegato 1.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

Le associazioni iscritte unicamente ai registri comunali acquisiscono titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 34/2002.

5b) Registri comunali: cancellazione

La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata, alla Provincia e alla Regione.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

5c) Registri comunali: revisione

I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni comunali, che daranno comunicazione dell'esito alla Provincia. Ciascuna provvederà a trasmettere alla Regione gli esiti delle revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo territorio.

ALLEGATO 1

(fac-simile di domanda per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale da redigersi in carta bollata o regolarizzata mediante l'apposizione di marca da bollo)

Regione Emilia Romagna
Servizio Programmazione
e sviluppo del sistema
dei servizi sociali.
Promozione sociale. Terzo
settore.
Servizio civile
V.le A. Moro 21
40127 Bologna⁽⁹⁾

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____, Prov. _____ il _____ e residente a _____, Prov. _____, via _____, n. _____, in qualità di legale rappresentante dell'associazione *esatta denominazione ed eventuale acronimo*) _____

avente sede in p.zza/via _____, Comune di _____, Provincia di _____

chiede

che la stessa sia iscritta nel registro regionale⁽¹⁰⁾ delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

A tal fine allega alla presente istanza:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3. relazione dettagliata sull'attività svolta;
4. documentazione dell'organo centrale competente che attesti

⁽⁹⁾ Ovvero: Al signor Presidente della Provincia o al signor Sindaco del Comune se l'istanza va rivolta alla Provincia o al Comune sede legale in quanto l'associazione richiedente non è a rilevanza regionale.

⁽¹⁰⁾ Ovvero "provinciale" o "comunale" se l'istanza è rivolta alla Provincia o al Comune.

l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiarare tale autonomia (solo per le sezioni locali di associazioni nazionali).

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

- che l'associazione (per esteso compresa eventuale acronimo)

Codice Fiscale _____, ha sede legale a _____,
Cap. _____, Prov. _____,
p.zza/via _____, Tel. _____, Fax _____,
E-mail _____

- che l'associazione è stata formalmente costituita il _____

- che l'associazione è attiva dal (anno) _____

- che ha la seguente natura giuridica:

associazione con personalità giuridica | _ |
associazione senza personalità giuridica | _ |

- che ha la seguente forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata | _ |
associazione costituita con scrittura privata registrata | _ |
associazione costituita con atto notarile | _ |
sezione locale di associazione nazionale
(specificare quale) _____ | _ |

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (numero e tipologia) _____

- che svolge le seguenti attività: _____

- che il totale degli aderenti è: persone fisiche n. _____
enti privati n. _____
enti pubblici n. _____

- che il totale degli aderenti che svolgono attività
effettiva è n. _____

- che il totale dei lavoratori dipendenti è n. _____

- che il totale dei lavoratori autonomi è n. _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto
quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma
statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a
(indicare nominativo e recapito telefonico di un/una refe-
rente) _____

Distinti saluti.

Data _____

Il Presidente
(o il legale rappresentante)